

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1988

Presidenza del Presidente **BOMPIANI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1^o giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
CALLARI GALLI (PCI)	3, 4
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	4
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	2, 4
VESENTINI (Sin. Ind.)	3

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 5, 7, 8 e passim
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione	5, 10
CALLARI GALLI (PCI)	6, 10, 12
COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	5, 6, 7 e passim
VESENTINI (Sin. Ind.)	5, 6, 9 e passim

«Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (1218), d'iniziativa dei senatori Boggio ed altri (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	12, 16
BOGGIO (DC)	12

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano» (951)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 20 ottobre.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Onorevoli senatori, come mi ero impegnato, ho avuto alcuni incontri tecnici anche presso il Ministero del tesoro; in particolare, con il Direttore della Ragioneria generale dello Stato che ha la competenza in tale settore.

Dopo un'ampia discussione in cui ha confermato la sua contrarietà, il sottosegretario Pavan ha aderito ad una ipotesi che potrebbe essere portata alla Commissione bilancio la prossima settimana per riceverne l'assenso. Si tratta di una formulazione dell'articolo 4 che potrebbe soddisfare a mio giudizio, le esigenze prospettate dalla Commissione.

Il nuovo emendamento prevede la sostituzione, al comma 1 dell'articolo 4, delle parole: «con i posti» con le altre: «con la metà dei posti». Ciò significa che con questo sistema, rispetto all'ipotesi originaria del disegno di legge governativo di un soprannumero interamente riassorbibile e rispetto alla ipotesi di un ruolo aggiuntivo soprannumerario fatto dalla Commissione, si accetterebbe la strada intermedia di una copertura solo della metà dei posti disponibili. È inutile dirvi che avevo prospettato al Tesoro ipotesi diverse più vicine a quella emersa nell'emendamento proposto dalla Commissione. Però i rappresentanti del Tesoro e lo stesso sottosegretario Pavan si

sono dimostrati contrari ed hanno acceduto solo alla formulazione che vi ho illustrato.

Dall'ufficio legislativo del mio Dipartimento è stato prospettato un altro emendamento che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione. Avendo accettato l'emendamento presentato dal sottosegretario Covatta all'articolo 3, in effetti si è precisato che l'accesso dei giovani nelle università avviene nei posti iniziali del ruolo amministrativo e tecnico. Sono d'accordo, e su ciò ho dato la mia adesione; però dopo l'ultimo contratto dei ricercatori universitari, i ricercatori degli enti pubblici di ricerca si trovano sullo stesso piano economico. L'emendamento di per sé prevede l'esclusione dall'accesso ai posti di ricercatori negli enti pubblici di ricerca: quindi anche in tali enti il grado iniziale di ammissione sarebbe quello del ruolo tecnico ed amministrativo, con l'esclusione del ruolo della ricerca. Al Dipartimento della ricerca scientifica sembrerebbe più giusto porre sullo stesso piano dei ricercatori universitari anche i ricercatori degli enti pubblici di ricerca; il che potrebbe ottenersi aggiungendo, alla fine del comma 2 dell'articolo 3, le seguenti parole: «fatta eccezione per i profili di ricercatore». In questo modo si chiarisce senza possibilità di dubbio il trattamento economico spettante ai ricercatori stessi.

Mi ero inoltre impegnato a sondare la Regione Lombardia. Ho già fatto presente al Presidente della Commissione bilancio, senatore Andreatta - il quale ha preso nota della situazione - che, mentre l'Istituto Mario Negri è d'accordo con la soluzione legislativa, non ho potuto sondare o verificare la disponibilità della Regione Lombardia (per il cui ordinamento il presente disegno di legge diventa legge-quadro di indirizzo) in quanto la Regione versa attualmente in stato di crisi politico-amministrativa, per cui di fatto non c'è nessuno che possa assumersi l'impegno per quanto attiene agli assegnisti assunti dall'Istituto Mario Negri.

PRESIDENTE. Sulle proposte enunciate dal sottosegretario Saporito possiamo procedere ad uno scambio di opinioni. Vi prego, peraltro di formalizzare gli eventuali emendamenti per poterci formare con chiarezza le nostre opinioni.

Intanto vorrei ringraziare l'onorevole Sottosegretario per lo sforzo compiuto, che dimostra come si stiano cercando tutti i modi per uscire da questa *impasse*. Il Coordinamento nazionale degli assegnisti ha trasmesso una richiesta di incontro con il Consiglio di Presidenza e con la nostra Commissione per studiare insieme le possibili soluzioni, facendo presente i motivi del disagio in cui gli assegnisti versano. Credo che, entro certi limiti, lì si possa tranquillizzare in quanto stiamo cercando, Governo e Parlamento, tutte le strade possibili ed immaginabili per avviare a soluzione il problema degli assegnisti assunti in base alla legge n. 285 del 1977.

VESENTINI. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti in ordine all'emendamento relativo al comma 1 dell'articolo 4, in quanto non comprendo come si configura la «metà dei posti» in relazione a quanto previsto dal disegno di legge inerente al blocco delle assunzioni. Se la metà dei posti verranno coperti con assunzioni a partire dal 1° gennaio 1990, vuol dire che esiste già l'intenzione di prevedere deroghe, mentre in questa materia particolare ritengo non ci sia bisogno di deroghe.

Riguardo all'emendamento presentato dal Sottosegretario all'articolo 3, come già avevo accennato ieri sera in un incontro informale con lo stesso Sottosegretario, ritengo sia ridondante in quanto, in base al contratto di lavoro del CNR (l'ente maggiormente interessato da questa operazione), l'assunzione come ricercatori non esiste. Si comincia con l'essere assunti come collaboratori professionali e tecnici, e dopo si accede alla carriera di ricercatore. Non esistono altre strade e pertanto la situazione considerata non è da ritenere meritevole di specifica disciplina.

Quindi, non mi sembra che si corrano dei rischi. D'altra parte, poichè viviamo in un paese di fervida fantasia giuridica, potranno essere trovate delle scorciatoie. Per tale motivo dichiaro fin da ora il mio consenso all'accoglimento di questo emendamento.

CALLARI GALLI. Vorrei un chiarimento. Non ho ben compreso come viene determinata questa metà. Come vengono scelti i ricerca-

tori? In base ai posti disponibili, oppure dobbiamo stabilirlo noi?

Per quanto riguarda più in generale la proposta formulata, vorrei evidenziare come in relazione a questo problema sia stato portato avanti progressivamente - e non soltanto nell'attuale legislatura - un gioco al ribasso. Infatti nella prima delibera del CIPE del 1985 si invitava innanzi tutto a mantenere gli assegnisti fino a quando non fosse stata stabilita una destinazione, salvaguardando le professionalità. Quindi, allora si nutrivano intenzioni alquanto diverse dalle soluzioni che oggi vengono proposte.

Concordo con quanto ha detto il Presidente sul fatto che si sta verificando una situazione molto grave e pericolosa, ma mi sembra che continuando su tale strada finiremo per danneggiare ulteriormente le 634 persone interessate. Pertanto, se accoglieremo la proposta formulata sarà soltanto per salvare il salvabile e non certo perchè ci sembri una sistemazione ottimale. Tutto sommato, sono ancora convinta che il disegno di legge che il nostro Gruppo ha presentato sia sostanzialmente migliore di quello inizialmente formulato dal Governo e che appare in progressivo peggioramento.

Ad ogni modo, qualunque sarà la soluzione adottata dalla nostra Commissione, rimane sempre la possibilità dell'ulteriore esame alla Camera dei deputati per sperare in qualche cambiamento. Infatti mi sembra ci siano dei punti che necessitano di essere modificati. Non so se è stata accolta la richiesta di fissare le date per le prove di idoneità, previsione inserita nel nostro progetto di legge mentre in quello iniziale del Governo non se ne faceva cenno. Ritengo, inoltre, che sia indispensabile, per salvaguardare un minimo di differenziazioni che tra queste 634 persone si sono via via consolidate (differenze di carriera, di formazione), proporre un emendamento per richiedere alle amministrazioni competenti di rilasciare degli attestati per i punteggi validi per le future carriere degli assegnisti nel momento in cui verranno immessi nei ruoli e per la partecipazione ad eventuali concorsi. Vorrei sapere altresì in che modo si pensa di valutare gli anni - non pochi a questo punto - che gli assegnisti hanno trascorso nella precedente situazione: se ne tiene conto oppure essi

vengono inseriti nel grado iniziale? Quali sono le valutazioni del Governo in ordine a questo problema, anche rispetto al successivo trattamento di quiescenza?

Il disegno di legge al nostro esame crea numerosi problemi del genere. Esaminandolo nel suo complesso, appare sempre il rischio di una sottoutilizzazione di questo personale qualora passino le proposte del Governo, che sono state a mio avviso peggiorate a causa di timori che a me sembrano eccessivi.

PRESIDENTE. Desidero puntualizzare che alla Presidenza non risulta sia stato assegnato alla Commissione il disegno di legge del Gruppo comunista. I contenuti di un progetto del genere sono noti a tutti i commissari, ma una assegnazione vera e propria non c'è stata: questo per l'esattezza storica.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Innanzi tutto desidero ringraziare il senatore Vesentini della sua adesione all'emendamento proposto dal Governo. Esso, forse, sarà ridondante e superfluo, ma ha lo scopo di evitare interpretazioni diverse sul piano amministrativo e giudiziario. Del resto, il Tesoro era contrario a qualsiasi emendamento all'articolo 4, anzi si era addirittura pentito di aver accettato l'originario articolo nel suo complesso, dato che in effetti si tratta di una deroga. Infatti, il Tesoro ci ha rimproverato di decidere, da una parte, la manovra di contenimento della spesa per tutto il pubblico impiego e quindi il divieto di nuove assunzioni, dall'altra, di derogare in questo caso. Ci siamo difesi dicendo che questo disegno di legge è precedente alla manovra di contenimento e rimane valido poichè è la parte finale della sistemazione prevista dalla legge n. 285, già applicata per altre amministrazioni e rimasta in sospeso per l'Istituto Negri.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento della senatrice Callari Galli sulle modalità di determinazione della metà dei posti, desidero ricordare che le commissioni dovranno indicare delle graduatorie. Ad esempio, per il laboratorio di fisica di Napoli sono previsti 4 posti e gli assegnisti in questione verranno inseriti in una graduatoria. Sulla base del-

l'emendamento presentato, soltanto la metà - vale a dire 2 - entrerà, mentre gli altri 2 resteranno in soprannumero. Ovviamente con tale norma si danneggiano coloro che speravano di veder risolta la propria situazione e che invece si ritrovano in soprannumero.

Per quanto riguarda l'immissione in ruolo, ricordo che esistono i meccanismi previsti dal comma 2 dell'articolo 3. Quindi si conosce a quale tipo di profilo professionale aspirano i candidati e per il quale faranno la domanda. Se si tratta di diplomati verranno inseriti ad un certo livello, se saranno laureati partiranno dal settimo livello.

Anche l'anzianità non desta preoccupazioni, almeno non desta preoccupazioni di cui noi dobbiamo farci carico. Esistono già meccanismi all'interno del pubblico impiego idonei a risolvere questioni del genere. Del resto, è interesse dei laboratori utilizzare al massimo questo personale: non credo che un laureato con 8 anni di esperienza di laboratorio venga utilizzato in modo non idoneo.

CALLARI GALLI. Dipende da chi dirige il laboratorio.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo avviene anche nelle migliori università.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha interesse la stessa amministrazione.

CALLARI GALLI. Sta a noi doverlo cautelare poichè siamo qui per questo, non è vero, signor sottosegretario?

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sì, certamente.

PRESIDENTE. Constatando l'assenza del relatore, senatore Zecchino, in attesa che egli possa prendere visione della proposta del Governo e per favorire un approfondito esame degli emendamenti presentati, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati (1191), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati», approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 20 ottobre.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Partirei dal testo trasmesso dalla Camera dei deputati, per osservare che il comma 3 dell'articolo 1 ha suscitato notevoli perplessità nel dibattito. D'altra parte, lo stesso non sembra diversamente formulabile, perchè anche una riduzione del numero dei comandi non risolverebbe granchè.

Il Governo, preso atto delle risultanze emerse in sede di comitato ristretto, espone nel corso della precedente seduta, ritiene opportuno procedere alla soppressione del comma 3 dell'articolo 1, e del connesso comma 4.

L'articolo 2, a mio avviso va confermato.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Governo ripropone un articolo sostitutivo, già proposto nella precedente seduta che, per memoria dei colleghi, vorrei rileggere: «Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente periodo: «, nonchè le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed organismi a prevalente partecipazione statale purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;». È un emendamento sostitutivo che recepisce l'orientamento emerso dal dibattito.

Per quanto concerne l'articolo 4, il Governo insiste nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati.

Riguardo agli emendamenti presentati dal relatore, il giudizio del Governo è positivo in merito all'articolo aggiuntivo relativo agli osservatori astronomici, in quanto offre l'occasione di risolvere una questione interpretativa che crea grossi problemi nella gestione dei suddetti osservatori.

Esprimo analogo giudizio sull'articolo aggiuntivo concernente l'indennità di carica dei rettori, fatta esclusione per il comma 2, in quanto per i prorettori valgono considerazioni diverse. Non è opportuno menzionarli adesso perchè si potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Infine, sugli altri emendamenti presentati il Governo prende atto dell'inopportunità di trattare in questa sede la questione del collocamento a riposo dei professori universitari. Avendo già presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge apposito, si riserva di discuterne nel momento in cui tale disegno di legge sarà esaminato dal Parlamento.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Aderisco alle posizioni espresse dal Governo, tanto più che le dichiarazioni del Sottosegretario coincidono con il risultato dei lavori del Comitato ristretto: esso aveva deciso di approfondire la questione relativa agli osservatori astronomici e dagli approfondimenti è risultata l'opportunità della norma proposta con l'emendamento.

Analogamente, è necessario approvare l'emendamento relativo all'indennità di carica per i rettori (ma non per i prorettori).

In base a tali considerazioni, dichiaro di ritirare le restanti proposte di emendamento.

VESENTINI. Mi sembra di capire, usando un linguaggio di quando da ragazzi giocavamo a battaglia navale, che il comma 3 dell'articolo 1 è stato «colpito e affondato», insieme al comma 4.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Questo era già l'orientamento emerso dalla discussione della precedente seduta.

VESENTINI. Mi sembra che un punto cruciale della discussione odierna riguardi l'articolo 3, o meglio la nuova formulazione di tale articolo. In effetti, continuo ad essere contrario a tale norma e vorrei aggiungere, alle ragioni che ho già espresso nella precedente seduta in relazione ad un articolo assai più imprudente della norma che ci viene proposta dal Governo, la considerazione che siamo in presenza di una incongruenza tra questo nuovo testo e quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2. Tale comma recita: «Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno». Quindi si prevede una speciale indennità diversa tra chi lavora a tempo definito e chi lavora a tempo pieno. Non si capisce bene perchè un professore a tempo definito che ha l'impegno preciso di dirigere un laboratorio, con grosse responsabilità e tutti i fastidi che ne conseguono, riceve un compenso limitato - e sono già contrario ad utilizzare questa formula - mentre se è un esperto, in base al nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal Governo che parla di «attività comunque svolte», non è sottoposto a limitazioni. Penso che ciò significhi che colui che è esperto riceverà dei compensi, per cui l'emendamento del Governo all'articolo 3 mi sembra scarsamente conciliabile con la cautela che si usa nello stabilire compensi aggiuntivi.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È ovvio che in questo caso non ci sono assegni.

VESENTINI. Allora penso sia importante esplicitare questo concetto.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è motivo di farlo, dato che è una norma già prevista dall'ordinamento.

VESENTINI. In base a quale norma si stabilisce che chiunque svolga attività per conto di altre amministrazioni dello Stato lo fa gratuitamente?

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In base al regime della docenza universitaria stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Faccio presente che questo emendamento era stato formulato per sanare situazioni nelle quali era stata eccepita l'incompatibilità di funzioni rispetto a prestazioni senza assegni. Infatti, come loro sanno, i professori universitari, quando assumono incarichi di questo genere, compreso quello di parlamentare, possono optare tra un regime retributivo o l'altro, ma non possono sommare i due regimi. Faccio un esempio: se un professore universitario a tempo pieno viene nominato consigliere d'amministrazione della Rai, può scegliere tra i gettoni o i compensi del consiglio di amministrazione stesso e il trattamento economico di professore universitario. Questo se è a tempo pieno, altrimenti percepisce i due terzi dello stipendio base.

VESENTINI. Preannuncio tuttavia la presentazione di un subemendamento integrativo. Poco fa, a proposito delle norme relative agli assegnisti, abbiamo sostenuto un emendamento ridondante affinché non sussistessero dubbi interpretativi. Rischieremo forse di essere considerati verbosi ma, dato che in Italia c'è una tendenza alla proliferazione di esperti, penso non sia male chiarire in termini inequivocabili la questione.

CALLARI GALLI. Rispetto al comma 2 dell'articolo 2, mi sembrava che il Comitato ristretto avesse stabilito che non spetta a noi dire se l'ente deve corrispondere questa indennità. Per quanto riguarda invece il nuovo testo dell'articolo 3, anch'io sono preoccupata della parte finanziaria, per cui mi associo alla proposta di subemendamento del senatore Vesentini che tutt'al più può costituire una ridondanza, ma che certamente elimina le preoccupazioni.

Altro problema è costituito dall'indennità ai rettori. Penso che tale questione vada affrontata in modo organico in quanto non si possono stabilire indennità identiche per tutti i rettori, senza considerare le situazioni nei vari atenei. La gestione deve essere oggettivamente diversa da un ateneo all'altro.

Inoltre, mi sembra si potrebbe aprire il discorso della durata in carica del rettore, il quale viene visto come una figura analoga a quella dei direttori di dipartimento, dei presidi, mentre invece, specie per determinate università, svolge compiti del tutto diversi. Per questa ragione non sono contraria, anzi sostengo una revisione organica delle norme relative ai rettori, anche prendendo come riferimento gli altri incarichi da essi svolti, che a volte implicano un lavoro gravoso, quasi a carattere manageriale, diverso dai compiti didattici e scientifici usualmente svolti.

PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore abbia già manifestato chiaramente il suo pensiero in precedenza. Forse il rappresentante del Governo potrebbe integrare quanto detto con altri chiarimenti.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Voglio soltanto dare due risposte alla senatrice Callari Galli. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 2, sottolineo che si fa riferimento ad enti di ricerca pubblici, i quali, allo stato, non sempre godono dell'autonomia necessaria per poter stabilire di propria iniziativa delle indennità. Pertanto, tale articolo è impositivo ma anche autorizzativo - se si può usare questo termine - in quanto dà copertura giuridica alle indennità che si ritiene opportuno vengano concesse ai fini integrativi.

Quanto ai rettori, mi permetto di insistere sulla mia posizione. Ritengo che, fatta salva la questione indicata - che ragioni di delicatezza suggeriscono di non rinviare all'autonomia delle università - tutto il resto può ben essere demandato all'autonomia statutaria delle varie università, compresa la competenza sulla durata della carica dei rettori e degli stessi direttori amministrativi, nonché la dipendenza dei direttori amministrativi, cioè il loro *status* giuridico. Convengo, quindi, con la senatrice

Callari Galli sulla necessità di rinviare ad altra sede, possibilmente all'esame del disegno di legge sull'autonomia che dovrà definire le procedure per l'esercizio del potere statutario da parte delle università, tutta la materia relativa alle cariche di dirigenti nelle università. Insisto pertanto sulla votazione dell'emendamento che, limitandosi alla questione dell'indennità, permette di sanare una situazione che rischiava di farci cadere nel ridicolo.

Sono poi personalmente molto favorevole in via di principio alla differenziazione delle università, in quanto non temo che si creino università di «serie A» e di «serie B». Debbo però osservare che, fino a quando le università rilasceranno titoli di studio assolutamente uguali tra loro, con *curricula* identici, saranno per forza di cose considerate, con qualche finzione giuridica, assolutamente uguali tra loro. Non vedo in base a quale principio potremmo differenziare l'indennità dei rettori a seconda delle dimensioni delle università, anche se mi rendo conto che anche questa è una finzione giuridica. Dal momento che il numero degli iscritti non è, di per sé, un parametro significativo, ritengo che la soluzione migliore sia approvare il suddetto emendamento, salvo possibili integrazioni in sede di esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle università.

PRESIDENTE. Vorrei dire che la proposta avanzata dal Governo ed accolta dal relatore, cioè quella di non prevedere l'esame degli ulteriori articoli aggiuntivi che erano stati sottoscritti dallo stesso relatore, delimita le nostre possibilità di lavoro, a meno che qualcuno non voglia riproporre l'argomento a titolo personale. Faccio osservare che il Governo si è anche impegnato a presentare al più presto una normativa per risolvere i problemi posti in evidenza dalle richieste e dai suggerimenti che si sono anche manifestati in questa Commissione per rivedere la normativa sul collocamento a riposo, sia per i professori ordinari che per altre particolari categorie.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo ha presentato un provvedimento approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 9 agosto.

PRESIDENTE. Questa precisazione è ulteriormente importante per i nostri lavori. Se la Commissione dovesse assumere la decisione, come ha suggerito lo stesso relatore - e fino a questo momento non ci sono state opposizioni - di rinviare tutta la materia al momento dell'esame di questo disegno di legge presentato dal Governo, ma non ancora pervenuto al Parlamento, evidentemente è libera di procedere nell'esame della proposta iniziale presentata dal Governo, salvo magari accogliere o meno gli emendamenti che sono stati presentati.

La sollecitazione ad uscir fuori da questo problema, soprattutto da parte mia che sono responsabile del lavoro della Commissione e che devo recepire anche le sollecitazioni provenienti dalle categorie del mondo della docenza universitaria, deve essere portata all'attenzione dei vari Gruppi politici e dello stesso Governo.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

3. I professori universitari di ruolo possono altresì, a domanda, essere collocati in aspettativa con assegni con le modalità di cui al quarto comma del citato articolo 12 per non più di tre anni accademici consecutivi, in misura complessivamente non superiore a 50

unità, per la direzione o la presidenza di istituti culturali riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e di rilevante interesse nazionale.

4. L'aspettativa è concessa su parere del consiglio di facoltà, che dovrà provvedere alla copertura del relativo insegnamento con il conferimento di una supplenza a titolo gratuito ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

A tale articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente a sopprimere il comma 3 ed il comma 4.

AGNELLI Arduino, relatore alla Commissione. Signor Presidente, tale emendamento rappresenta il risultato del lavoro svolto dal Comitato ristretto che io ho fatto mio con questa proposta emendativa.

COVATTA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, il Governo prende atto della proposta emendativa e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dei commi 3 e 4 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompati-

bilità di cui alla lettera *a*) del quarto comma dello stesso articolo 11.

2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 3.

1. All'articolo 11, quinto comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «sono altresì fatti salvi gli incarichi, anche retribuiti, assunti presso enti pubblici a carattere nazionale, enti pubblici economici e società di interesse nazionale, che non comportino il collocamento d'ufficio in aspettativa previsto dall'articolo 13».

Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo che recita:

Art. 3.

«1. Alla lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente periodo: "nonchè le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali».

Ricordo che tale emendamento è stato già illustrato dal Governo.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei suggerire, come già annunciato, un subemendamento a questa proposta del Governo, e lo vorrei illustrare. Dopo le parole: «comunque svolte» aggiungerei le altre: «a titolo gratuito». Se consideriamo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cui si riferisce l'emendamento, esso non dice mai che i professori a tempo pieno svolgono attività gratuite; tanto è vero che al punto *b*) del secondo comma si stabilisce che il regime a tempo pieno «è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicitarie espletate al di fuori di compiti istituzionali, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale». Noi sappiamo che quando svolgiamo alcune attività, teniamo una conferenza, scriviamo un articolo, per un quotidiano, eccetera, veniamo sovente retribuiti. Non è quindi vero che fare tale precisazione in questa parte del disegno di legge implica che automaticamente l'attività non può essere retribuita. Al contrario, a me sembra opportuna tale modifica. Mi riferisco ad attività che possono essere anche di un certo rilievo; possiamo immaginare il piccolo laboratorio o un'attività scientifica anche di scarsa entità, ma a volte si tratta di importanti attività per un grosso ente statale. E ciò può rivestire un peso notevole dal punto di vista finanziario e può anche incentivare gli interessi della persona verso tali attività a detrimento dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Il mio subemendamento tendente ad inserire le parole: «a titolo gratuito» dopo le parole: «comunque svolte» mira ad ovviare a determinati inconvenienti; ovviamente, la gratuità non riguarda i rimborsi.

PRESIDENTE. Ritengo che un emendamento del genere potrebbe provocare un fenomeno opposto, vale a dire che alcune persone qualificate sul piano scientifico, ma a tempo pieno, non vengono chiamate a dare la consulenza necessaria, oppure che persone molto qualificate passano a tempo definito per poter continuare una consulenza di questo tipo. Ci sono alcune distorsioni arrecate alla vita universitaria dal manicheismo nel distin-

guere i docenti a tempo pieno da quelli a tempo definito.

È una realtà di fatto; cerchiamo di superare la questione del tempo pieno e definiamo un tempo contrattuale, stabilendo le possibilità successive di collaborazione con lo Stato. Sono queste le questioni da disciplinare, ma trattandosi di enti dello Stato, sarebbe necessario dire: «per gli enti dello Stato», nel momento in cui apriamo nuove possibilità per l'università.

CALLARI GALLI. Concordo con la necessità di riesaminare la questione del tempo pieno e definito; dopo otto anni, l'argomento va rivisto e pertanto condivido l'opportunità del subemendamento chiarificatore testè illustrato.

Rimanendo nel sistema vigente, ritengo che se un docente universitario viene chiamato a fornire una consulenza quale esperto, egli può optare per il tempo definito, e ciò rientra fra i diritti della persona: infatti se la consulenza risulta talmente gravosa da prevedere il pagamento di una indennità, mi sembra evidente che non potrà svolgere i suoi compiti istituzionali a tempo pieno nell'università.

Le parole del sottosegretario Covatta mi avevano tranquillizzato sul fatto che le attività sarebbero state a titolo gratuito, ma non ho compreso bene le implicazioni derivanti dall'intervento del Presidente.

Pur restando convinta (e l'ho già detto a proposito della posizione della mia parte politica rispetto all'indennità di carica dei rettori) che tutta la materia vada affrontata di nuovo in Commissione, è opportuno chiarire i problemi finanziari alla luce del vigente decreto presidenziale n. 382.

AGNELLI, Arduino, *relatore alla Commissione*. Ritengo non ci sia ragione di accogliere il subemendamento presentato dal collega Vesentini; mi sembra che il testo, così come è stato proposto, vada bene.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nel mio intervento precedente ho fatto riferimento ai regimi retributivi. Il subemendamento del senatore Vesentini inasprisce questo discorso, finendo con il diventare addirittura punitivo, poichè impedi-

rebbe anche quelle forme di compenso che l'attuale regime prevede per tutti i professori a tempo pieno. Si giungerebbe al paradosso per cui un professore a tempo pieno, nel chiuso del suo studio, scrive (presumibilmente in orario di servizio) un romanzo che riscuote grande successo sul mercato mondiale, ha diritto di fruire dei diritti di autore, mentre un professore a tempo pieno che venga chiamato dal Ministero per la protezione civile a controllare le piene della Valtellina, ha diritto, sì e no, alla diaria prevista dall'indennità di missione.

Tale situazione paradossale andrebbe evitata sia per questi motivi, che per ragioni di *fair play* nei confronti dell'altro ramo del Parlamento che, all'unanimità, ha votato un articolo ben altrimenti permissivo rispetto a quello proposto dal Governo.

Tenendo conto che nel sistema bicamerale le leggi diventano tali quando ricevono il voto di entrambi i rami del Parlamento, pregherei il senatore Vesentini di ritirare il subemendamento; nel caso venga mantenuto, esprimo parere contrario.

VESENTINI. Posso già immaginare quale sarà l'esito della questione, ma poichè l'altro ramo del Parlamento, grazie ad un ripensamento governativo, dovrà rivedere tale normativa, dichiaro di mantenere il subemendamento. Nel caso in cui il Governo lo accolga come raccomandazione, dichiaro la mia disponibilità a trasformare il subemendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione del Senato della Repubblica, nell'approvare il disegno di legge n. 1191, impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 3 nel nuovo testo, nel senso che le attività ivi richiamate siano svolte senza compensi aggiuntivi».

0/1191/7/1

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo sostitutivo dell'intero articolo 3, con l'avvertenza che ad esso sono state apportate alcune modificazioni di

7^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1988)

carattere puramente formale. Ne do nuovamente lettura:

Art. 3.

1. Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: «, nonchè le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purchè prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

«Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina».

È approvato.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Agnelli, ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo 4-bis:

Art. 4-bis.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10

marzo 1982, n. 163, le parole: «dell'osservatorio stesso» sono sostituite dalle altre: «degli osservatori».

2. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico.».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 4-bis, un articolo 4-ter, già illustrato nella nuova formulazione, del seguente tenore:

Art. 4-ter.

1. Le indennità di carica per i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria previste dalla tabella C annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e l'indennità supplementare di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno accademico 1988-89 sono sostituite da una indennità unica di importo pari all'assegno aggiuntivo spettante al professore universitario ordinario di ruolo a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 130.000.000 per l'anno 1988 e in lire 780.000.000 per gli anni 1989 e successivi, si provvede mediante utilizzo di parte dell'accantonamento «Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590», di cui alla tabella B della legge 11 marzo 1988, n. 67, da iscrivere in apposito

7^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1988)

capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

VESENTINI. Mi sento molto imbarazzato a parlare di questo argomento, avendo vissuto per nove anni con 7.500 lire mensili di indennità. Sulla base di tale esperienza mi rendo conto di cosa significhi per gli interessati questo provvedimento. Avendo avuto modo di scambiare qualche idea con alcuni dei miei ex colleghi, chiederei al Governo di ritirare l'emendamento.

Infatti, in questa fase l'argomento non è del tutto coerente con il disegno di legge al nostro esame. Ho accettato l'articolo aggiuntivo relativo agli osservatori astronomici in quanto esso risponde a delle esigenze funzionali. Ma in questo caso l'argomento è estraneo alla materia trattata e per di più è incompleto in quanto affronta soltanto una componente del settore, quando questo è in una situazione di crisi complessiva.

Mi rendo conto dell'opportunità di provvedere per legge a mettere riparo a questa situazione, perchè sarebbe molto strano che gli atenei, come primo atto della conquistata autonomia, aumentassero gli stipendi dei rettori; tuttavia, considerato che sono in gestazione dei provvedimenti specifici, non vedo perchè si debba compiere in questa occasione una forzatura in un provvedimento incompleto. Sarei molto lieto se il Governo ritirasse l'emendamento, altrimenti voterò contro.

CALLARI GALLI. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista nella votazione di questo emendamento.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono dolente di non poter accogliere la cortese richiesta del senatore Vesentini.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-ter, presentato dal Governo.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche apportate.

È approvato.

Passiamo ora alla sede referente.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,20 alle ore 12,00.

«Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali» (1218), d'iniziativa dei senatori Boggio ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Riprendiamo i nostri lavori in sede deliberante. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali», di iniziativa dei senatori Boggio, Mezzapesa, Cappelli e Azzarà.

In assenza del relatore, senatore Rigo, svolgerò io stesso le funzioni di relatore nel corso della seduta odierna.

Prego il senatore Boggio, che è uno dei proponenti, di illustrare i motivi che hanno portato alla presentazione di un disegno di legge per la normalizzazione della intonazione di base degli strumenti musicali, cioè alla proposta di provvedere per legge su argomento che, sia pure cent'anni fa, fu disciplinato con atto amministrativo del Governo, in attesa che il relatore possa svolgere successivamente la sua relazione.

BOGGIO. Ringrazio il Presidente di avermi offerto l'opportunità di spiegare le ragioni per cui, attraverso un disegno di legge, si cerca di arrivare alla normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali, fatto che per il passato è avvenuto con provvedimenti amministrativi, che peraltro non hanno avuto grandi risultati. Il diapason nel corso degli anni e dei decenni ha continuamente fluttuato come intonazione intorno a valori a volte

inferiori e a volte superiori rispetto al diapason attuale che è fissato al La 3 a 440 Hertz.

Il provvedimento che stiamo discutendo, in definitiva, è stato anche raccomandato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (ed è questo un fatto che ha certamente la sua importanza) in una risoluzione del 30 giugno 1971, che manifestava l'esigenza di una intonazione di base esattamente definita per la protezione del patrimonio musicale e raccomandava ai Governi degli Stati membri di adottare come nota di riferimento il La 3 a 440 Hertz. La raccomandazione che viene fatta ai Governi implica evidentemente dei provvedimenti ministeriali, ma nulla vieta che, in carenza di tali provvedimenti (che in effetti non sono venuti, pur essendo trascorsi 17 anni da quella risoluzione), il Parlamento sia competente ad intervenire sulla materia, Anzi, a maggior ragione il Parlamento ha una competenza primaria per farlo!

Non voglio ora ricordare la storia del diapason, che verrà certamente ripercorsa da chi si accinge a svolgere la relazione sul disegno di legge (ed io voglio evitare nel mio intervento di inserire elementi che possano far apparire l'intervento stesso come una relazione). Voglio semplicemente mettere in evidenza alcuni aspetti di questa vicenda che hanno sollecitato anche un notevole interesse nella stampa mondiale. Quanto oggi sta accadendo in Italia ha un'eco in molte parti del mondo; vi è anche una rassegna stampa predisposta dall'Istituto Schiller, che in questi ultimi mesi si è fatto promotore di un'intensa azione affinché il disegno di legge venga presto esaminato.

Se questo disegno di legge è oggi all'esame del Parlamento (pur dando atto all'Istituto Schiller di aver svolto una funzione estremamente positiva in quanto ha sensibilizzato un numero imprecisato ed imprecisabile di artisti e ha sensibilizzato l'opinione pubblica di tutto il mondo attraverso comunicati stampa, conferenze ed audizioni), ciò è soprattutto in conseguenza del fatto che si tratta di un provvedimento che rappresenta la continuazione di un altro provvedimento già presentato nella precedente legislatura. Si trattava di un disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mascagni, Ulianich, Boggio, Panigazzi, Ferrara

Salute e Parrino (il numero 296), comunicato alla Presidenza il 10 novembre 1983, nel quale, con argomenti in gran parte forniti dall'illustre studioso della materia, professor Righini di Torino, si elaborava un articolato che prevedeva come suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali la nota La 3, la cui altezza doveva essere di 440 Hertz misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi.

Il disegno di legge di cui sono primo firmatario non riprende questa misura di 440 Hertz, che peraltro era ed è oggi considerata come il punto di riferimento forse più facilmente accettabile dal mondo della musica, stante l'evoluzione che ha avuto l'industria musicale e la fabbricazione degli strumenti. L'Istituto Schiller ha avuto il merito di ricordarci una lettera di Giuseppe Verdi, di cui si riferisce nella relazione che accompagna l'articolato. Per questo motivo ci rifacciamo alla posizione dell'illustre musicista italiano, il quale nel 1884 sostenne, rivolgendosi al Governo dell'epoca, che occorreva adottare il La 3 a 432 vibrazioni che risultava come scelta di un convegno che aveva effettuato una ricerca sul diapason e che riteneva che esso dovesse essere misurato, anziché a 435 vibrazioni, misura corrispondente a quella del modello conservato a Parigi, a 432 vibrazioni. Esse corrispondono più esattamente alle caratteristiche della voce umana. Tale teoria è stata successivamente smentita dal professor Righini, il quale afferma non essere queste 432 vibrazioni un valore assoluto per il diapason, ma ammette che questa è la misurazione più corretta ed opportuna del diapason stesso e indubbiamente quella che più si avvicina alla voce umana.

Bisogna dire che un diapason determinato a livello scientifico non esiste, in quanto esso è una convenzione. Perciò il limite è stato stabilito in 432 Hertz e poi in 435 Hertz, come il diapason conservato a Parigi, che è costituito da un risonatore a forma di forcilla che emette questo numero di vibrazioni e che fino al 1939 è stato il riferimento ufficiale; poi si è passati a 440 Hertz, dietro indicazione dei costruttori di strumenti musicali che in ogni epoca hanno avuto la preoccupazione di avere un punto di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali.

Certamente, molto mi ha influenzato nella scelta del diapason 432 la voce umana. Secondo i calcoli che sono stati fatti nel 1884, il limite di 432 Hertz è quello che più si avvicina alla voce umana, anche se non è possibile stabilire un principio del genere a livello scientifico in quanto - ripeto - non esiste un diapason univoco. Tuttavia, nel corso degli anni i costruttori di strumenti musicali, soprattutto di quelli a fiato, si sono preoccupati di migliorare la qualità degli stessi e si sono adeguati all'esigenza di una maggiore brillantezza dei suoni; pertanto gli strumenti a fiato che sono stati successivamente fabbricati - e che sono stati fabbricati fino all'ultimo decennio - hanno sfiorato sempre più i 440 Hertz. La stessa cosa non si può dire per gli strumenti ad arco, come ci ha ampiamente dimostrato il direttore dell'Istituto di liuteria di Cremona: gli strumenti ad arco, soprattutto quelli della grande tradizione italiana (gli Stradivari, gli Amati, i Bergonzi, eccetera) erano predisposti per valori molto più bassi, ma le loro corde vengono tese per raggiungere i 440 Hertz o più. In tal modo lo strumento subisce un procedimento di distorsione ad elica.

Nel corso dell'ultimo secolo il valore del diapason ha oscillato e ci sono stati alcuni direttori d'orchestra che hanno raggiunto il limite dei 450 Hertz; nello stesso tempo, per esigenze di particolari musicisti, il diapason veniva avvicinato nuovamente a quello della voce umana, secondo gli interessi, che possiamo dire di salvaguardia, degli strumenti preziosi di liuteria. Del resto, anche altri strumenti del passato portano a concludere che il valore del diapason realmente in uso, nel passato, era molto più basso. Ci si domanda allora come è stato possibile eseguire musiche con intonazioni molto alte se gli strumenti erano calibrati per diapason molto bassi: evidentemente venivano fatte delle trascrizioni per cui, ad esempio, il Si bemolle poteva diventare Si naturale. Tutto si svolgeva secondo i desideri dei direttori d'orchestra o dello stesso autore, il quale dava alcune indicazioni per aumentare il diapason ed ottenere suoni più brillanti. Anche questo è un fenomeno abnorme. Alcuni studiosi di incontestabile fama affermano, ad esempio, che Beethoven

compose tutte le sue opere sulla base di un diapason molto basso, tanto è vero che oggi esiste un'orchestra specializzata che suona le musiche di Beethoven e in generale di quegli anni con strumenti di quell'epoca e utilizzando un diapason non superiore a 415 Hertz. Il risultato di queste esecuzioni è strabiliante perchè esse risultano completamente modificate nella loro natura: pensate all'effetto di una delle celebri Sinfonie Beethoveniane suonate con strumenti originali da orchestre sulla base di diapason molto più bassi.

Al di là di queste considerazioni, occorre tenere presente che non può essere determinato un diapason univoco. Tuttavia, se non esiste un diapason per ogni epoca musicale e per ogni tipo di esecuzione, è altrettanto vero che una completa libertà produrrebbe e produce alcuni effetti negativi. Infatti, ad esempio, per eseguire la musica di Schönberg indubbiamente è più adatto un diapason più acuto, mentre per le musiche dell'Ottocento fino a Puccini, a Casella e a Respighi, è necessario un diapason più basso. Ripeto: sarebbe auspicabile che ci fossero tanti diapason e tanti strumenti quante sono le esecuzioni, ma ancora una volta la soluzione richiama altri tipi di considerazioni.

Se noi concediamo alle orchestre una assoluta libertà di stabilire il diapason al valore maggiormente gradito dai direttori d'orchestra e magari consono agli autori più moderni, automaticamente si scatenerrebbe una corsa all'acuto che viene da tutti biasimata, persino dai sostenitori del diapason a 440 Hertz. A questo punto occorre fare un brevissimo riferimento all'attuale situazione.

Abbiamo stabilito e ribadito più volte il grande interesse dello Stato nei confronti di tutte le manifestazioni della musica a livello di Governo centrale, di Parlamento, di Regioni, di province e di comuni; gran parte delle erogazioni che vengono concesse dallo Stato riguardano la diffusione della musica ed in particolare della musica lirica.

Ed allora talvolta accade che ci siano intellettuali che considerano la musica lirica un genere minore; ciò è in contrasto con gli indirizzi dello Stato, il quale tende a dare impulso alla musica lirica non soltanto per il suo valore intrinseco ma anche e soprattutto perchè essa rappresenta una tradizione prin-

cipe del nostro paese, che deve essere salvaguardata.

Il discorso sulla musica lirica si sposta adesso su una questione tecnica. Abbiamo riscontrato che il livello dei 430-435 Hertz, quale era fino agli anni '50, è via via salito fino ai 448 Hertz voluti da von Karajan. Un mio amico direttore d'orchestra, reduce da una *tourneé*, mi diceva che faceva fatica a «contrattare» con l'orchestra i 443-445 Hertz perchè tutti volevano un diapason superiore. Il diapason non è stato pensato per i 440 Hertz tanto è vero che Giuseppe Verdi disse: «La lingua musicale è universale: perchè dunque la nota che ha nome La a Parigi o a Milano dovrebbe diventare un Si bemolle a Roma?».

Questa corsa all'acuto determina un deterioramento dei violini di pregio senza i quali sappiamo come l'orchestra non abbia un buon suono (infatti, si sa che i violini giovani non emettono un suono particolarmente pregevole) ma, soprattutto, determina una ecatombe delle voci liriche.

Il problema del diapason è stato affrontato non soltanto nell'800, all'inizio del '900 e con questo disegno di legge oggi in discussione. È stato affrontato, ad esempio, in maniera esauriente dall'Accademia di Santa Cecilia, che nel 1953 pubblicò il resoconto di un *referendum* sul diapason condotto tra i maggiori musicisti italiani. Alcune testimonianze sono fondamentali come, ad esempio, quella di Giacomo Landivolpi, che affermò che il diapason che supera i 435 Hertz risulta rovinoso per le voci poichè varia la nota di passaggio fra il registro medio ed acuto di tutte le voci umane.

A questo punto possiamo affermare che la carenza delle voci liriche, specialmente maschili, più sensibili a eccessiva tensione, sia dovuta alla mancanza di grandi maestri di canto ma anche e soprattutto al diapason troppo alto ed alle orchestre troppo massicce e doviziose di sonorità.

Si è pertanto resa necessaria una legge in attesa della decisione del Governo, che già nel 1971 fu sensibilizzato a portare il diapason a 440 Hertz, e in attesa che si crei una situazione tale da far sopravvivere il melodramma. Si sono ormai verificate situazioni insostenibili per cui il melodramma presto sarà ucciso dalla corsa all'acuto e dall'eccessiva sonorità orchestrale.

Però il disegno di legge in discussione è stato studiato a «maglie larghe»; esso prevede alcune deroghe per esigenze di ricerca e artistiche, tranne che per brani di musica vocale e spettacoli lirici. Questo consentirà la massima libertà poichè, con una semplice formalità, si potrà ottenere per la sinfonica il diapason desiderato. Dall'altra parte, la legge salvaguarda le voci che di fronte al potere del direttore d'orchestra hanno dalla loro la ragione della legge.

Perchè, infine, è meglio il diapason a 432 Hertz e non a 440 (valore peraltro accettabile)? Nel corso dell'esecuzione gli strumenti si scaldano notevolmente, il diapason sale creando difficoltà estreme. Gianni Raimondi, grande tenore degli anni '50/70 che si cimentava in opere acute, raccomanda che questa legge vada avanti: con il diapason a 440 alla fine delle recite doveva sostenere notevoli sforzi.

Partendo dai 432 Hertz sappiamo che non si arriva a valori insostenibili: nel 1953 Del Monaco e la Tebaldi pretesero dal direttore d'orchestra, con contratto, che in nessun momento dell'esecuzione il diapason avrebbe raggiunto un valore superiore ai 440 Hertz. Pertanto bisognava partire con un diapason inferiore. Questo è un documento significativo che dimostra come sia fondamentale per il canto il problema del diapason.

In forza del testo presentato, se si vuole, si potrà dare esecuzione con un diapason più alto, avvalendosi delle autorizzazioni previste dal presente provvedimento. Questo sia ben chiaro! Il disegno di legge in esame nasce in difesa di un valore che salvaguarda la voce umana e gli strumenti di liuteria; non danneggia nessuno e soprattutto non pone imposizioni (grazie alla finalità delle deroghe) in un campo dove l'arte deve regnare sovrana. Sia ben chiaro che questo è un campo dove si vive una grandissima conflittualità tra gli esecutori di canto e i direttori di orchestra. Purtroppo i primi sono quasi sempre soccombenti, in quanto esiste molta intransigenza da parte di numerosi direttori che desiderano, per avere gli effetti sonori ad essi più cari, che il diapason abbia una corsa verso l'acuto. A fronte c'è una situazione di sottomissione dei cantanti, che, pur avendo diritto a cantare secondo la volontà dell'autore, sono costretti a

farlo anche mezzo tono sopra. E per chi canta ciò è molto importante.

Da queste brevi considerazioni si può desumere come tutte le argomentazioni secondo le quali il disegno di legge costituirebbe una limitazione della libertà sono destituite di ogni fondamento. Tant'è vero che esiste già una direttiva ministeriale che regola il diapason, ma essa è andata in desuetudine... Ora deve essere ribadita da una norma di legge che una volta per tutte dia ragione a coloro che, rispettando la volontà degli autori, pretendono di salvaguardare il proprio organo vocale senza impedire che altri facciano quanto di meglio ritengono nelle esecuzioni sinfoniche.

Il provvedimento deve essere scaricato delle tensioni che gli sono state create attorno; tensioni che gli hanno attribuito addirittura un carattere politico. Parlare oggi di diapason significa, secondo illustri critici, perdere del tempo. Ad essi rispondo semplicemente di aggiornarsi prima di esprimere giudizi caustici: quando si saranno aggiornati e avranno visto ciò che lo Stato spende per il melodramma, si renderanno conto che il disegno di legge ha dalla sua valide ragioni. È inutile stanziare fondi per il mantenimento del melodramma ed impegnare la nazione in uno sforzo economico eccezionale, consentendo invece che il non rispetto di una direttiva ministeriale distrugga il melodramma stesso. Il provvedimento al nostro esame può salvaguardare le voci dei nostri cantanti, le quali,

essendo latine, risuonano in maschera e sentono maggiormente il passaggio di registro.

In difesa di questi principi ritengo che il disegno di legge sia pienamente giustificato e meriti di essere approvato. Del resto centinaia di persone hanno espresso adesione. Un nome per tutti: Gianandrea Gavazzeni.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ringrazio il senatore Boggio per l'intervento tecnico estremamente utile e preciso, che - ricordo - non è la relazione ma il chiarimento che avevamo chiesto per comprendere i motivi per i quali veniva sollecitato il Parlamento a prendere una posizione su un argomento regolato amministrativamente. I due motivi sostanziali sono il richiamo ad un voto del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 1971 e la necessità di evitare che il problema debba ad un certo punto essere trasferito alla competenza della Commissione sanità per tutelare la salute delle corde vocali dei nostri cantanti!

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO